



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 41 del 09/03/2023

SETTORE STAFF

Segreteria Organi Istituzionali - Affari Generali

Oggetto:

"Giardini pubblici di Via Oristano e area esterna alla Palestra n. 2. Divieto di introduzione di bevande in bottiglie e contenitori di vetro".

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 09/03/2023 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Riscontrato che è di particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino, creando pericolo e rendendo, altresì, difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore;

verificato che il suddetto fenomeno è stato ultimamente registrato in Città presso i Giardini pubblici di via Oristano e anche presso l'area attrezzata e aperta al pubblico, nota tradizionalmente come "area esterna Palestra n. 2", via 2 Giugno e via Toti, in cui sono allestiti e fruibili alla cittadinanza lo *skatepark* comunale e il campo da *basket*;

evidenziato che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità di coloro che frequentano le suddette aree di aggregazione;

considerato che pertanto occorre scongiurare il rischio che tali episodi possono comportare danni a cose e persone, a causa dell'utilizzo non consono di bottiglie e contenitori di vetro;

considerato inoltre che i luoghi suddetti richiamano numerose persone, soprattutto le nuove generazioni e che l'aggregazione può ingenerare comportamenti di singoli o gruppi che possono trascendere sotto il profilo comportamentale;

ritenuto pertanto opportuno arginare tale fenomeno al fine di evitare un uso improprio delle bottiglie e dei contenitori di vetro;

attesa l'importanza di un corretto uso degli spazi pubblici, luoghi a disposizione di tutti che devono essere rispettati e protetti;

considerato, inoltre, che la sicurezza e la tranquillità di chi frequenta le aree citate non deve essere messa a rischio dall'inciviltà di coloro i quali abbandonano in luogo pubblico bottiglie e contenitori di vetro;

preso atto che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio all'incolumità delle persone, in quanto costituiscono fonte di pericolo, anche in considerazione del loro potenziale utilizzo improprio quali oggetti contundenti atti ad offendere;

valutata la necessità di adottare adeguate misure finalizzate al contemperamento di più interessi, garantendo, da un lato, l'esigenza della collettività di fruire di una città viva e vivibile attraverso occasioni di aggregazione in luoghi pubblici, dall'altro salvaguardando gli interessi giuridicamente riconosciuti a tutela della sicurezza urbana e della salute e dell'igiene pubblica;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa

1. il divieto a chiunque di introdurre, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, tutti i giorni della settimana, bevande in bottiglie o contenitori di vetro presso i Giardini pubblici di via Oristano e anche presso l'area attrezzata e aperta al pubblico, nota tradizionalmente come "area esterna Palestra n. 2", via 2 Giugno e via Toti, in cui sono allestiti e fruibili alla cittadinanza lo *skatepark* comunale e il campo da *basket*;
2. nel periodo di apertura del chiosco ubicato all'interno dei Giardini Pubblici di Via Oristano il divieto di cui al punto precedente non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga presso i tavoli posti all'interno del chiosco e presso la adiacente struttura ombreggiata. È comunque fatto obbligo all'esercente di ritirare presso i tavoli i contenitori di vetro utilizzati, assicurandosi di evidenziare, con cartelli, il divieto ai clienti di asportarli. L'esercente l'attività del chiosco dovrà altresì conservare detti contenitori vuoti presso luogo non raggiungibile al pubblico.
3. La misura stabilita nel presente provvedimento ha efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo pretorio, salvo il potere dell'organo emanante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente.

DISPONE

- che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:
 - pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune di Iglesias;
 - trasmessa al Comando della Polizia Locale di Iglesias affinché provveda alla vigilanza sull'esecuzione della medesima (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
 - trasmessa, per doverosa conoscenza:
 - al Comando della Stazione Carabinieri di Iglesias (stca231210@carabinieri.it);
 - al Commissariato della Polizia di Stato di Iglesias (comm.iglesias.ca@pecps.poliziadistato.it);
 - al Dirigente del Settore Socio-Culturale del Comune di Iglesias (paolo.carta@comune.iglesias.ca.it);
 - al Dirigente del Settore Tecnico e Suape del Comune di Iglesias (pierluigi.castiglione@comune.iglesias.ca.it);
 - al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Iglesias (ca.1110000p@pec.gdf.it);
 - alla ATS Sardegna ASSL Carbonia (protocollo@pec.aslcarbonia.it).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, per la generalità dei soggetti interessati, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

La violazione della presente ordinanza è punita con sanzione da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente